

**VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO
DELLO SCHEMA DIRETTORE SD5B**

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ SEMPLIFICATA A VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA**

RELAZIONE MOTIVATA

redatta ai sensi dell'art. 5 comma 3 ter della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10.

13 aprile 2018

Premessa

La Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della L.R. 22/2015. Modifiche alla L.R. 10/2010 e alla L.R. 65/2014”* ha introdotto una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale che non comportino effetti sull'ambiente e che riguardino piani già sottoposti a VAS. Tale legge di modifica parallelamente ha abrogato il comma 3 dell'art. 14 delle L.R. 65/2014 in considerazione che eventuali varianti di atti di governo del territorio, ove venga omessa la VAS, sarebbero suscettibili di essere annullate per violazione dei principi della direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 in attuazione alla medesima direttiva.

A tale scopo l'art. 5 della L.R. 10/2010 è stato modificato con l'introduzione del comma 3 ter che testualmente dispone *“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.”*

La presente relazione viene pertanto redatta conformemente alla normativa sopra richiamata, allo scopo di motivare l'esclusione dalla procedura di assoggettabilità ordinaria, chiedendo l'attivazione del procedimento di verifica semplificato per la variante semplificata al RU dello Schema direttore SD5B ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 ter sopra riportato.

Descrizione della variante

L'obiettivo della Variante è quello di correggere due errori materiali riscontrati nella disciplina dello Schema direttore SD5B.

Zone territoriale omogenea

In sede di Variante al RU 2014, è stata attribuita allo Schema direttore la Zona territoriale omogenea B. Si riscontra che essa non è coerente in quanto l'area edificabile dello schema direttore SD5B non ne possiede le caratteristiche.

La presente Variante propone di eliminare l'attribuzione della ZTO B e di attribuire la ZTO "C" che è l'unica tecnicamente possibile lasciando immodificata la disciplina dell'area che è già compiutamente delineata dalle restanti previsioni. La correzione dell'errore materiale intercorso nella indicazione dell'area omogenea "B" in luogo di "C" nello schema direttore SD5B dovrà essere corretto nella Tavola B3 usi del suolo e modalità d'intervento.

Superficie territoriale

L'articolo 92.2 delle Norme tecniche di attuazione del RU detta la disciplina dello Schema direttore SD5B ed indica in tabella in mq. 2823 la Superficie territoriale dell'area perimetrata dello Schema direttore. In realtà la superficie territoriale corretta è di mq. 1889 mq come calcolabile tramite il S.I.T. Sistema informativo territoriale. La correzione dell'errore materiale nell'indicazione della Superficie territoriale di "mq 2.823" in luogo di "mq 1889" avverrà nella tabella dell'articolo 92.2 delle N.T.A del R.U..

Preso atto degli errori riscontrati, il Servizio Urbanistica su indirizzo formulato dalla Giunta comunale con proprio atto n. 25/2018 ha predisposto una variante al Regolamento urbanistico dove si propone al Consiglio Comunale unicamente il cambio di ZTO dello Schema direttore SD5B da Zona B a Zona C e la correzione dell'indicazione della superficie territoriale da "mq 2.823" in luogo di "mq 1889".

Valutazione ambientale della proposta di variante

Considerata la tipologia della variante proposta e tenuto conto del fatto che il Regolamento Urbanistico, è stato variato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 10.04.2014, si ritiene adeguato fare riferimento al quadro conoscitivo ambientale dei suddetti atti di governo del territorio, per i quali risulta conclusa la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Pertanto si ritiene che la modifica proposta non determini effetti ambientali attesi diversi da quelli già valutati in sede di VAS del Regolamento Urbanistico che non possono essere eventualmente mitigati attraverso l'applicazione dei "Criteri e indirizzi di sostenibilità Ambientale" contenuti nel Titolo III delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente e di tutta la normativa di settore avente incidenza sull'attività urbanistico-edilizia.

Oltre a ciò la variante non determina cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità già approfonditi in sede di formazione del piano strutturale e del regolamento urbanistico. Inoltre la variante non comporta impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato.

Conclusioni

Viste tutte le considerazioni espresse nei paragrafi precedenti, si ritiene che la Variante in esame possa rientrare tra i procedimenti di cui all'art. 5, comma 3 ter della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10.

In considerazione di ciò si trasmette la presente "Relazione motivata" all'Autorità procedente in modo che la stessa possa chiedere all'Autorità Competente di esprimersi con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS della Variante semplificata al Regolamento urbanistico dello Schema direttore SD5B entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
ed edilizia
(*Arch. Valeria Capitani*)